



Direttiva sull'Ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn), parte generale

Delucidazioni sull'esecuzione del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (SRI), del sistema del premio di mercato fluttuante (PMF), del contributo d'investimento (CI), della remunerazione unica (RU) e del contributo alle spese d'esercizio per gli impianti a biomassa (CSE)

Inhaltsverzeichnis

Novità rispetto alla versione precedente	3
1. Introduzione	4
2. Alimentazione ausiliaria e consumo proprio	4
2.1. Alimentazione ausiliaria	4
2.2. Consumo proprio	4
2.3. Misurazione	5
2.4. Garanzie di origine (GO)	6
2.5. Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)	6
3. Messa in esercizio	6
3.1. Preavviso della messa in esercizio per progetti SRI	6
3.2. Data effettiva della messa in esercizio	7
3.3. Certificazione	7
4. Rimunerazione nel SRI	7
4.1. Immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento (PMR)	8
4.2. Commercializzazione diretta (CD)	8
4.3. Imposta sul valore aggiunto	9
4.4. Riduzione del premio di immissione di elettricità	9
4.5. Prelievo supplementare	9
5. Rimunerazione con RU	10
6. Rimunerazione con CSE	10
7. Rimunerazione nel sistema PMF	10
8. Rimunerazione con un CI	11
9. Diritti e doveri dei gestori e delle gestrici di impianti	11
9.1. Proroga dei termini	11
9.2. Procedura di ricorso	12
9.3. Spostamenti di sede	12
9.4. Obbligo di notifica in caso di modifica dell'avente diritto	12
9.5. Restituzioni	12
10. Diritto anteriore	13
10.1. Criterio relativo all'investimento	13
10.2. Criterio relativo all'aumento della produzione di elettricità o del coefficiente di sfruttamento elettrico	13
10.3. Mancato rispetto dei requisiti per il diritto	14
10.4. Adeguamento del requisito minimo	15
Abbreviazioni	16

Novità rispetto alla versione precedente

Nella presente versione sono stati integrati i seguenti temi:

Data di pubblicazione	Versione	Descrizione della modifica
01.08.2025	4.0	Integrazione del premio di mercato fluttuante e del contributo d'investimento
08.07.2024	3.0	Integrazione della messa in esercizio scaglionata, aggiornamento della procedura di certificazione, dichiarazione di commercializzazione diretta con parte eccedente, integrazione del premio per l'immissione in rete ridotto per gli impianti soggetti ad IVA, precisazione dei requisiti per gli impianti ampliati e rinnovati in misura considerevole e per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto.
01.01.2020	2.0	Rielaborazione sostanziale. Nuova edizione con il titolo «Direttiva sull'Ordinanza sulla promozione dell'energia» (OPEn), Ed.: Pronovo
01.01.2017	1.7	Versione 1.7 «Direttiva sulla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) Art. 7a LEne», UFE
01.08.2016	1.6	Versione 1.6 «Direttiva sulla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) Art. 7a LEne», UFE
01.01.2015	1.5	Versione 1.5 «Direttiva sulla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) Art. 7a LEne», UFE
01.01.2014	1.4	Versione 1.4 «Direttiva sulla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) Art. 7a LEne», UFE
01.10.2011	1.3	Versione 1.3 «Direttiva sulla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) Art. 7a LEne», UFE
10.05.2010	1.2	Versione 1.2 «Direttiva sulla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) Art. 7a LEne», UFE
18.05.2008	1.0	Prima pubblicazione della «Direttiva sulla remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC) Art. 7a LEne», Ed: Ufficio federale dell'energia (UFE)

1. Introduzione

Le Direttive di Pronovo vogliono essere un aiuto all'esecuzione dell'incentivazione delle energie rinnovabili. Spiegano in particolare la prassi di attuazione delle disposizioni dell'[OPEN](#).

La presente Direttiva «Parte generale» si rivolge innanzitutto ai gestori e alle gestrici di impianti per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili che vengono sovvenzionati con una remunerazione per l'immissione di elettricità ([SRI](#)), un contributo alle spese d'esercizio ([CSE](#)), una remunerazione unica ([RU](#)), un premio di mercato fluttuante ([PMF](#)) o un contributo d'investimento ([CI](#)).

Ulteriori informazioni sono disponibili nelle direttive specifiche degli impianti.

2. Alimentazione ausiliaria e consumo proprio

A causa della loro somiglianza, è necessario a questo punto procedere a una precisazione e quindi a una distinzione dei due termini «alimentazione ausiliaria» (in precedenza denominata anche «fabbisogno proprio») e «consumo proprio».

2.1. Alimentazione ausiliaria

L'elettricità consumata da un impianto di generazione dell'energia per il funzionamento dell'impianto stesso è definita alimentazione ausiliaria¹. L'alimentazione ausiliaria è il fabbisogno di energia dell'impianto per tutti i processi nell'ambito del limite del sistema. Per gli impianti del sistema [SRI](#), [CSE](#) o [PMF](#), all'elettricità utilizzata per l'alimentazione ausiliaria non si applica il diritto alla remunerazione. Se un impianto [SRI](#), [CSE](#) o un impianto del sistema [PMF](#) consuma più energia di quella che genera, il gestore o la gestrice di questo impianto riceve una fattura ai sensi dell'art. 25b o dell'art. 30a^{decies} [OPEN](#). Per la determinazione dell'alimentazione ausiliaria si applicano le disposizioni relative alla definizione di impianto e al limite del sistema nei capitoli specifici dell'impianto.

2.2. Consumo proprio

L'elettricità consumata nel luogo di produzione dai gestori stessi o dalle gestrici stesse dell'impianto o da terzi è considerata consumo proprio. **Consumo proprio** significa che i gestori e le gestrici dell'impianto utilizzano essi stessi, nel luogo di produzione, una parte o la totalità dell'energia generata dal loro impianto di produzione oppure la lasciano utilizzare da terzi; in tal modo si riduce il prelievo esterno di energia elettrica².

Tutti i produttori e le produttrici di energia elettrica hanno il diritto di consumare in loco l'elettricità da loro stessi prodotta, anche quelli che partecipano al [SRI](#) o beneficiano di una [RU](#) o di un [CSE](#). Tale diritto al consumo proprio è sancito dall'art. 16 della Legge sull'energia (LEne) ed è precisato nel capitolo 4, sezione 2 dell'Ordinanza sull'energia (OEn) (cfr. art. 10 [OPEN](#)). Se i gestori e le gestrici di impianti [RSI](#), [CSE](#) o [PMF](#) optano per il consumo proprio, il diritto alla remunerazione si applica solo alla parte di energia immessa nella rete del gestore o della gestrice di rete. Occorre osservare che gli impianti fotovoltaici che ricevono un premio di mercato fluttuante ([PMF](#)) o una remunerazione unica elevata ([RUE](#)) non possono avvalersi di alcun consumo proprio (cfr. art. 29a cpv. 1 lett. c LEne, si veda anche la direttiva per il fotovoltaico).

¹ Cfr. art. 11 [OPEN](#) in combinato disposto con art. 11 cpv. 2 OEn e art. 30a^{decies} [OPEN](#) in combinato disposto con art. 11 cpv. 2 OEn

² Cfr. art. 11 cpv. 1 lett. a OEn

2.3. Misurazione³

In linea di principio, va misurata la produzione netta, ovvero la differenza tra la produzione direttamente sul generatore (produzione lorda) e l'alimentazione ausiliaria. La produzione netta deve essere misurata direttamente o può essere calcolata come la differenza tra la produzione lorda e l'alimentazione ausiliaria, laddove per il calcolo occorre misurare sia la produzione lorda che l'alimentazione ausiliaria.

Consumo proprio in impianti con una potenza nominale in corrente alternata > 30 kVA: nel caso di tali impianti, oltre alla produzione netta, è necessario registrare anche la produzione eccedente.

Consumo proprio in impianti con una potenza nominale in corrente alternata ≤ 30 kVA: nel caso di tali impianti, al posto della produzione netta, è possibile registrare solo l'elettricità fisicamente immessa nella rete (produzione eccedente).

Precisazioni relative alle disposizioni sui dispositivi di misura ammessi sono disponibili nella guida di certificazione⁴.




Figura 1: Esempio di una misurazione eccedenza nel caso di consumo proprio

³ Art. 4 OGOE

⁴ [Guida per la certificazione dei dati dell'impianto e di produzione](#)

2.4. Garanzie di origine (GO)

Gli impianti con potenza nominale in corrente alternata > 30 kVA sono generalmente soggetti all'obbligo di registrazione GO⁵.

Per soddisfare l'obbligo di registrazione GO, un impianto deve essere certificato entro un mese dalla messa in servizio (v. cap. 3.3) e successivamente durante il funzionamento deve fornire a Pronovo i dati di produzione rispettando la frequenza richiesta (v. guida di certificazione, cap. 4).

Le GO vengono rilasciate per l'elettricità immessa in rete (v. capitolo 2.3.). Nel caso degli impianti con consumo proprio con una potenza nominale in corrente alternata > 30 kVA, vengono rilasciate le GO per la produzione netta (v. capitolo 2.3.). La parte di elettricità prodotta che viene utilizzata per il consumo proprio viene successivamente annullata in modo automatico per conto del gestore o della gestrice dell'impianto, in modo da rendere disponibili per la commercializzazione solo le GO per la produzione eccedente.

Per gli impianti nel SRI, le garanzie di origine vengono trasmesse automaticamente a Pronovo (cfr. art. 12 cpv. 1 OPEn).

2.5. Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)⁶

Gli impianti esistenti la cui produzione viene utilizzata per il consumo proprio o gli impianti progettati per i quali è stata presentata una domanda di incentivazione, con la creazione di un RCP in linea di principio non vengono considerati un solo impianto, ma rimangono impianti autonomi. Su richiesta è possibile valutare la possibilità di un raggruppamento.

Per tutti gli impianti all'interno del RCP che sono registrati nel sistema GO, le GO vengono rilasciate in base alla quota di eccedenza⁷.

3. Messa in esercizio

3.1. Preavviso della messa in esercizio per progetti SRI

La prima messa in esercizio di impianti per cui è stata presentata domanda di partecipazione al SRI e la messa in esercizio di eventuali ampliamenti di impianti che sono già nel SRI devono essere annunciate tramite preavviso. Il preavviso deve essere inviato a Pronovo⁸ per posta o e-mail all'indirizzo info@pronovo.ch un mese prima dell'effettiva messa in esercizio dell'impianto utilizzando il formulario «Preavviso della notifica della messa in esercizio / ampliamento». La data di messa in esercizio indicata sul preavviso deve corrispondere all'effettiva data di messa in esercizio. Se non è possibile rispettare la data di messa in esercizio indicata nel modulo, si deve informare immediatamente Pronovo (cfr. art. 23 cpv. 3 OPEn).

⁵ Cfr. art. 2 OEn

⁶ Art. 17 LEne

⁷ Informazioni dettagliate sul RCP sono disponibili nella Guida per la certificazione dei dati dell'impianto e di produzione o nella documentazione specifica del settore

⁸ Modulo «Preavviso della notifica della messa in esercizio / ampliamento»

3.2. Data effettiva della messa in esercizio

La data della messa in esercizio è determinante per stabilire il tasso di remunerazione e la durata della remunerazione di impianti nel sistema [SRI](#), nel sistema [PMF](#), nonché l'importo della [RU](#) e dei contributi d'investimento. La data effettiva della messa in esercizio è il giorno in cui l'impianto viene collaudato, dopo un funzionamento di prova e regolazione per l'usuale durata prevista nel settore della tecnologia, da parte del gestore o della gestrice dell'impianto che dichiara ufficialmente in esercizio l'impianto con un protocollo di collaudo ufficiale. Nel caso degli impianti fotovoltaici, la messa in esercizio può essere documentata tramite rapporto di sicurezza ([RaSi](#)) incl. protocollo di prova e di misurazione, anziché utilizzare il protocollo di collaudo. La data di messa in esercizio effettiva deve essere sempre certificata. In caso di messa in esercizio scaglionata di più generatori, la data di messa in esercizio del primo generatore è considerata la data di messa in esercizio dell'impianto.

3.3. Certificazione⁹

Per i dati certificati dell'impianto di un progetto [SRI/CSE/PMF/CI](#), occorre utilizzare il modulo «Dati certificati relativi all'impianto» per la relativa tecnologia e inviare a Pronovo per posta l'originale firmato. Per un progetto [RU](#), la certificazione può essere presentata elettronicamente tramite il portale per le domande. La certificazione deve essere compilata in loco da un organismo di valutazione della conformità (auditor) accreditato e autorizzato per la rispettiva tecnologia¹⁰. Nel caso di impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 100 kW, l'audit può essere effettuato anche dal gestore o dalla gestrice della stazione di misurazione (gestore o gestrice di rete) o da un organo di controllo¹¹. Il prerequisito è che il gestore o la gestrice della stazione di misurazione sia giuridicamente distinto o distinta dal produttore o produttrice o che l'organo di controllo disponga di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 27 [OIBT](#) e abbia partecipato a un corso di formazione fornito da Pronovo.

I dati certificati dell'impianto devono essere presentati al più tardi entro la fine del mese successivo alla messa in esercizio. Se questo termine non viene rispettato, fino alla consegna della certificazione non sussiste alcun diritto al premio per l'immissione in rete risp. non viene rilasciata alcuna [GO](#) con validità retroattiva¹². A partire dal momento della ricezione della certificazione, verranno rilasciate le [GO](#) con effetto retroattivo per l'ultimo mese civile, ovvero verrà pagato il premio per l'immissione in rete¹³.

Se per impianti [RUG](#) i dati certificati relativi all'impianto non vengono presentati entro tre mesi dalla messa in esercizio, la domanda può essere respinta¹⁴. Per l'obbligo di registrazione [GO](#) vedere il capitolo 2.4.

4. Rimunerazione nel SRI

I tassi di remunerazione per il [SRI](#) sono riportati negli allegati da 1.1 a 1.5 dell'[OPEn](#) (prima del 2018 nella [vOEn](#)).

Il tasso di remunerazione, così come deve essere calcolato da Pronovo e comunicato al produttore o alla produttrice in base alle direttive specifiche per la tecnologia in questione contenute negli allegati da 1.1 a 1.5 [OPEn](#) (tassi di remunerazione ed eventuali bonus), rimane poi sostanzialmente costante durante l'intera durata della remunerazione. Fanno eccezione le centrali a biomassa e le centrali idroelettriche, che vengono remunerate sulla base della loro produzione annua. I produttori e le produttrici hanno diritto alla remunerazione per l'elettricità immessa in rete¹⁵.

⁹ Art. 2 OG OE

¹⁰ Elenco degli auditori autorizzati e accreditati; art. 2 cpv. 2 OG OE

¹¹ Art. 2 cpv. 2^{bis} OG OE

¹² Cfr. art. 1 cpv. 6 OG OE

¹³ Cfr. art. 23 cpv. 5 [OPEn](#) e art. 1 cpv. 6 OG OE

¹⁴ Cfr. art. 46 cpv. 4 [OPEn](#)

¹⁵ Art. 11 [OEn](#)

4.1. Immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento (PMR)

Se un impianto SRI immette al prezzo di mercato di riferimento (PMR), la remunerazione è costituita da due componenti: il PMR e il premio per l'immissione in rete¹⁶.

Il prezzo di mercato di riferimento è un prezzo medio di mercato per un determinato periodo¹⁷. Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici corrisponde alla media dei prezzi fissati nella borsa elettrica per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderata in base all'effettiva immissione in rete ogni quarto d'ora degli impianti di ciascuna tecnologia sottoposti a una misurazione del profilo di carico. L'UFE calcola e pubblica i prezzi di mercato di riferimento su base trimestrale¹⁸.

4.2. Commercializzazione diretta (CD)

I gestori e le gestrici di impianti di nuova partecipazione al SRI con una potenza a partire da 100 kW (da 500 kW per gli impianti che erano già nel SRI prima del 1° gennaio 2018) devono vendere in autonomia l'elettricità sul mercato¹⁹. Gli impianti con una potenza inferiore a 100 kW possono passare volontariamente alla CD. È escluso il ritorno all'immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento²⁰. Un tale passaggio deve essere notificato a Pronovo tramite il modulo «Passaggio alla commercializzazione diretta²¹» almeno un mese prima della fine di un trimestre, ossia entro il 28/29 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto, il 30 novembre²². La CD è rivolta esclusivamente ai e alle partecipanti al SRI. Le GO rilasciate per gli impianti SRI non sono disponibili per la libera negoziazione. Ciò significa che gli e le acquirenti dell'elettricità ricevono solo l'elettricità fisica.

La CD ha come obiettivo l'orientamento al mercato del SRI. I produttori e le produttrici sono responsabili in prima persona della vendita dell'elettricità da loro prodotta. A tale scopo stipulano contratti di fornitura individuali con aziende fornitrici di energia elettrica o con società di servizi energetici. Pronovo versa solo un premio per l'immissione in rete e un'indennità di gestione specifica per la tecnologia dell'impianto²³. Il premio per l'immissione in rete si calcola come differenza tra il tasso di remunerazione e il PMR calcolato trimestralmente dall'UFE²⁴.

Se il PMR supera il tasso di remunerazione SRI, Pronovo fattura al gestore o alla gestrice la differenza (parte eccedente).




Figura 2: Composizione della remunerazione per l'immissione di elettricità per impianti a commercializzazione diretta

16 Art. 25 cpv. 1 lett. b OPEn

17 Cfr. art. 23 LEne

18 [Remunerazione per l'immissione di elettricità](#)

19 Art. 21 LEne in combinato disposto con art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 OPEn

20 Cfr. art. 14 cpv. 3 OPEn

21 Modulo «Entrata nella commercializzazione diretta»

22 Cfr. art. 14 OPEn

23 Art. 25 cpv. 1 lett. a e art. 26 cpv. 1 OPEn

24 Cfr. art. 21 cpv. 4 OPEn

La figura 2 mostra la composizione della remunerazione per l'immissione di elettricità:

- Il tasso di remunerazione SRI (linea viola) viene stabilito all'inserimento nel SRI o alla verifica annuale (forza idrica e biomassa). Rimane invariato per il corrispondente periodo di validità.
- Il PMR viene calcolato e pubblicato dall'UFE alla fine del rispettivo trimestre (linea blu).
- Partendo dal tasso di remunerazione SRI e dal PMR viene rappresentato, come differenza, il premio per l'immissione in rete (area verde). Pronovo versa questo importo al gestore o alla gestrice dell'impianto.
- Inoltre, il gestore o la gestrice riceve il ricavo da lui o lei generato sul mercato per la vendita della sua elettricità²⁵.

4.3. Imposta sul valore aggiunto

Nel caso del PMR si tratta di un corrispettivo per una prestazione (fornitura di energia elettrica), che quindi è soggetto a tassazione ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 della Legge sull'IVA (LIVA). Il PMR è soggetto all'aliquota IVA normale.

In assenza di prestazioni, il premio per l'immissione in rete e l'indennità di gestione non sono considerati corrispettivi (pagamento compensativo dei costi ai sensi dell'art. 18, cpv. 2 lett. g LIVA). Il premio per l'immissione in rete viene dunque corrisposto senza imposta sul valore aggiunto²⁶.

4.4. Riduzione del premio per l'immissione in rete

Per i gestori e le gestrici di impianti soggetti ad IVA, il premio per l'immissione in rete viene ridotto del fattore basato sulla normale aliquota applicabile ai sensi dell'articolo 25, cpv. 1 LIVA. Per i gestori e le gestrici di impianti soggetti ad IVA, il premio per l'immissione in rete è calcolato come segue²⁷:

$$PDI_{rid} = PDI \times \left(1 - \frac{\text{aliquota normale}}{100\% + \text{aliquota normale}} \right)$$

PDI_{rid}: premio per l'immissione in rete ridotto

4.5. Prelievo supplementare

Se un impianto preleva dalla rete una quantità di elettricità superiore a quella immessa, l'organo d'esecuzione addebita quanto segue:

- ai gestori e alle gestrici degli impianti in regime di commercializzazione diretta: per l'immissione in rete;
- ai gestori e alle gestrici che immettono in rete l'elettricità al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l'immissione in rete e il prezzo di mercato di riferimento²⁸.

²⁵ Art. 21 cpv. 3 LEne

²⁶ Vedere anche Info IVA concernenti i settori 07 – Energia elettrica e gas naturale in condotte 7.7 – Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, contributi agli investimenti e interventi di sostegno particolari secondo la LEne

²⁷ Art. 16 cpv. 4 OPEn

²⁸ Art. 25b OPEn

5. Rimunerazione con RU

Questo argomento è trattato nella Direttiva «Fotovoltaico».

6. Rimunerazione con CSE

Questo argomento è trattato nella Direttiva «Biomassa».

Nel caso del contributo alle spese d'esercizio (CSE) si tratta, in mancanza di prestazione, di un non-compenso (pagamento compensativo dei costi ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. g [LIVA](#)). Il contributo alle spese d'esercizio viene quindi corrisposto senza imposta sul valore aggiunto.

7. Rimunerazione nel sistema PMF

Il tasso di remunerazione nel sistema [PMF](#) si basa sui costi di produzione determinanti e opportuni al momento della messa in servizio di un impianto²⁹. Le disposizioni sulla commercializzazione diretta nel [SRI](#)³⁰(e capitolo 4.2 di cui sopra) si applicano mutatis mutandis alla vendita di elettricità nel sistema [PMF](#). Tuttavia, a differenza degli impianti nel [SRI](#), l'[OPEEn](#) non prevede alcuna eccezione dall'obbligo di commercializzazione diretta per il [PMF](#).

Il premio di mercato fluttuante si ottiene calcolando la differenza tra il tasso di remunerazione e il prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante³¹. I tassi di remunerazione sono determinati su base tecnologica. La procedura per determinarli è spiegata nelle direttive per il fotovoltaico, l'energia eolica e la biomassa.

Il prezzo di mercato di riferimento per il [PMF](#) corrisponde al prezzo di mercato di riferimento per il [SRI](#) (vedere capitolo 4.1 sopra) più un prezzo per le garanzie di origine³². Il prezzo [GO](#) per gli impianti a biomassa e a energia eolica è calcolato sulla base della percentuale del prezzo di mercato di riferimento specificato nell'[OPEEn](#)³³. Il prezzo [GO](#) per gli impianti fotovoltaici viene fissato annualmente dall'[UFE](#) e diffuso insieme alla pubblicazione del prezzo di mercato di riferimento per il primo trimestre³⁴.

Pronovo versa il [PMF](#) su base trimestrale³⁵. Se il [PMR](#) per il [PMF](#) supera il tasso di remunerazione, Pronovo fatturerà ai gestori e alle gestrici l'importo in eccesso su base trimestrale³⁶. L'importo fatturato ai gestori e alle gestrici viene ridotto del 10 % per i mesi da dicembre a marzo³⁷.

Per i gestori e le gestrici di impianti soggetti ad [IVA](#) il [PMF](#) è ridotto dello stesso fattore come nel caso del [SRI](#)³⁸ (cfr. capitolo 4.4 sopra). Se un sistema preleva dalla rete una quantità di elettricità superiore a quella immessa, Pronovo addebita ai gestori e alle gestrici il premio di mercato fluttuante³⁹.

Nel caso del [PMF](#) si tratta, in mancanza di prestazione, di un non-compenso (pagamento compensativo dei costi ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. g [LIVA](#)). Il premio di mercato fluttuante viene dunque corrisposto senza imposta sul valore aggiunto.

29 Art. 29e cpv. 1 LEne

30 Cfr. art. 29d cpv. 1 LEne

31 Art. 29d in combinato disposto con art. 21 cpv. 4 LEne e art. 30a^{quinquies} OPEEn

32 Art. 30a^{quinquies} cpv. 1 OPEEn; le garanzie di origine nel sistema [PMF](#) rimangono al gestore o alla gestrice dell'impianto e sono liberamente commerciabili (cfr. il rapporto esplicativo del 20 novembre 2024 «Legge federale per un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili: modifica dell'Ordinanza sulla promozione dell'energia», pag. 2)

33 Cfr. art. 30a^{quinquies} cpv. 4e cpv. 5 OPEEn

34 Cfr. art. 30a^{quinquies} cpv. 3 OPEEn

35 Art. 30a^{octies} cpv. 1 OPEEn

36 Cfr. art. 30a^{novies} cpv. 1 e immagine 2 sopra mutatis mutandis

37 Cfr. art. 30a^{novies} cpv. 3 OPEEn

38 Cfr. art. 30a^{sexies} cpv. 1 OPEEn

39 Cfr. art. 30a^{decies} OPEEn

8. Rimunerazione con un CI

Questo argomento è trattato nelle direttive sull'energia eolica e sulla biomassa. Nel caso del CI si tratta, in mancanza di una prestazione, di un non-compenso (pagamento compensativo dei costi) ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA). I contributi d'investimento vengono dunque corrisposti senza imposta sul valore aggiunto.

9. Diritti e doveri dei gestori e delle gestrici di impianti

9.1. Proroga dei termini

I e le richiedenti devono rispettare le scadenze previste per l'avanzamento del progetto, la messa in esercizio e le comunicazioni nell'ambito della relativa tecnologia⁴⁰. Se la persona richiedente non è in grado di rispettare le scadenze per l'avanzamento del progetto, la messa in esercizio o la notifica di conclusione dei lavori per motivi non imputabili a lei, Pronovo può prorogare su richiesta tale termine. La domanda va presentata per iscritto entro la scadenza di questo termine⁴¹.

Nel SRI e per gli impianti a energia eolica in generale: la scadenza è prorogata al massimo della durata della scadenza prevista⁴².

Per gli impianti a biomassa, il sistema PMF e il CI: la scadenza può essere prorogata di un massimo di tre anni⁴³.

Se le scadenze non vengono rispettate, Pronovo revoca la garanzia di principio e respinge la domanda di incentivazione (SRI, PMF eolico e biomassa, RUG, CI) o, per gli impianti che hanno partecipato a un'asta e per i quali è stata decisa un'aggiudicazione, Pronovo revoca l'aggiudicazione (asta RUE, asta PMF)⁴⁴.

La seguente tabella riporta a titolo esemplificativo alcuni motivi di ritardo. Sarà Pronovo a decidere nel singolo caso in merito a una proroga dei termini, sulla base dell'OPEn e delle relative spiegazioni, della prassi consueta e della presente direttiva.

Nel caso di SRI e PMF, per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per gli impianti a energia eolica sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la pianificazione, concessione o costruzione⁴⁵. Ciò va opportunamente comunicato a Pronovo con relativa documentazione. È necessario comunicare a Pronovo l'esistenza di una procedura di ricorso e la relativa data di inizio. Dopo il termine della procedura va comunicata a Pronovo la data del passato in giudicato. A partire dalla decisione passata in giudicato di una procedura di ricorso, decorrono i termini interrotti per la durata rimanente. Nel caso di procedure di ricorso di questo tipo in relazione alle domande del SRI che erano già pendenti al momento dell'entrata in vigore della revisione dell'OPEn il 1° aprile 2019 o che lo sono diventate successivamente a tale data, il termine è sospeso dal 1° aprile 2019 risp. dal momento in cui viene aperta la procedura di ricorso.

40 Art. 23 cpv. 1 e cpv. 2 in combinato disposto con gli allegati da 1.1 a 1.5, art. 30c^{quinquies}, art. 30d^{septies}, art. 30e^{decies}, art. 45, art. 46d, art. 80c e 80f, art. 87f OPEn

41 Cfr. art. 23 cpv. 3, art. 30c^{quinquies} cpv. 2, art. 30d^{septies} cpv. 3, art. 30e^{decies} cpv. 2, art. 45 cpv. 4, art. 46d cpv. 4, art. 80d cpv. 3 OPEn

42 Cfr. art. 23 cpv. 3 e art. 30d^{septies} OPEn

43 Cfr. art. 30e^{decies} OPEn

44 Art. 24 cpv. 3 lett. B, art. 30c^{sexies} cpv. 3, 30d^{acties} cpv. 2, art. 30e^{undecies} cpv. 5, art. 46 cpv. 3 lett. b e cpv. 4, art. 46f OPEn

45 Art. 23 cpv. 2^{bis} e art. 30d^{septies} cpv. 2 OPEn

Motivo di ritardo	Concessione di una proroga dei termini
Mancato rispetto dei termini di consegna di componenti per la costruzione dell'impianto che sono stati confermati per iscritto	sì
Sospensione del processo di autorizzazione da parte delle autorità cantonali o comunali	sì
Vendita risp. acquisizione dell'azienda dove si dovrà collocare l'impianto	no
Assenza senza colpa del gestore o della gestrice dell'impianto (malattia, decesso) in caso di prestazione propria programmata per l'allestimento dell'impianto	sì
Risanamento o nuova costruzione di edifici per la realizzazione dell'impianto	no

Tabella 2: Esempi di proroga dei termini in caso di ritardo

9.2. Procedura di ricorso

Ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LEn è possibile, entro 30 giorni dalla notificazione, presentare opposizione a Pronovo avverso le decisioni della stessa relative al [SRI](#) (art. 19 [OPEn](#)), la remunerazione per l'immissione di elettricità secondo il diritto anteriore e la [RU](#) per impianti fotovoltaici (art. 25 [OPEn](#)). La procedura di opposizione è in linea di massima gratuita. Non sono assegnate spese ripetibili; in casi di iniquità manifesta sono possibili deroghe. Alla procedura di opposizione si applicano le disposizioni sull'organizzazione giudiziaria⁴⁶. In questo contesto, Pronovo emette decisioni sull'opposizione ai sensi dell'art. 5, cpv. 2, PA. Avverso la decisione sull'opposizione è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale⁴⁷. Nel caso di decisioni riguardanti il [CSE](#) o il [PMF](#), è possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla pronuncia della decisione⁴⁸.

9.3. Spostamenti di sede

Se l'ubicazione dell'impianto non corrisponde a quella specificata nella domanda, Pronovo revoca la garanzia di principio o revoca l'aggiudicazione e respinge la domanda di partecipazione al [SRI](#), al sistema [PMF](#), al [RUG](#) o a un'asta [RUE](#)⁴⁹. Se l'ubicazione effettiva di un impianto differisce da quella indicata sulla notifica, deve essere definita con modalità diverse a seconda della tecnologia e valutata caso per caso⁵⁰.

9.4. Obbligo di notifica in caso di modifica dell'avente diritto

Se la persona indicata nella domanda non è più l'avente diritto alla remunerazione oppure se cambia il mandatario, la precedente persona avente diritto deve procedere un'immediata notifica a Pronovo (cfr. art. 5 [OPEn](#)). Pronovo si basa sempre sui dati comunicati. In particolare, il versamento viene corrisposto alla persona registrata presso Pronovo come avente diritto (Cfr. art. 5 [OPEn](#)). Se la persona destinataria del pagamento è diversa da quella registrata come avente diritto, ciò deve essere comunicato a Pronovo per iscritto.

9.5. Restituzioni

Eventuali remunerazioni pagate in eccesso vengono rimborsate sia per gli impianti [RU](#) che per gli impianti [CI](#) e per gli impianti nel [SRI](#), nel [PMF](#) o nel [CSE](#). La restituzione si orienta alle disposizioni dell'[OPEn](#) e della Legge sui sussidi (LSu)⁵¹.

⁴⁶ Cfr. art. 1 cpv. 1 in combinato disposto con art. 1 cpv. 2 lett. e PA

⁴⁷ Cfr. art. 66 cpv. 2 LEn in combinato disposto con art. 44; art. 47 cpv. 1 lett. b PA in combinato disposto con art. 31 LTAF

⁴⁸ Cfr. art. 44, art. 47 cpv. 1 lett. b, art. 50 cpv. 1 PA in combinato disposto con art. 31 LTAF

⁴⁹ Art. 24 cpv. 3 lett. c, art. 30^{sexies} cpv. 3 lett. c, art. 30^{octies} cpv. 2 lett. c, 30^{undecies} cpv. 5 lett. c, art. 46 cpv. 3 lett. c, 46f lett. c [OPEn](#)

⁵⁰ Ulteriori informazioni sono disponibili nei Commenti all'[OPEn](#)

⁵¹ Cfr. in particolare l'art. 25 cpv. 3 [OPEn](#), l'art. 30^{sexies} cpv. 3 [OPEn](#) e l'art. 34 cpv. 2 e cpv. 3, l'art. 96g cpv. 3 [OPEn](#)

10. Diritto anteriore⁵²

Questo paragrafo si riferisce agli impianti che hanno ricevuto una decisione positiva ai sensi del vecchio diritto, cioè prima del 1° gennaio 2018. Prima dell'entrata in vigore della LEn e dell'OPEn, il 1° gennaio 2018, era possibile garantire la partecipazione al SRI agli impianti che erano stati messi in esercizio prima del 1° gennaio 2006 in ragione di un ampliamento o di un rinnovamento in misura considerevole.

Gli impianti erano considerati ampliati o rinnovati in misura considerevole se soddisfacevano almeno uno dei due seguenti criteri:

- Criterio relativo all'investimento
- Criterio relativo all'aumento della produzione di elettricità o del coefficiente di sfruttamento elettrico

Se entrambi i criteri erano soddisfatti, era decisivo il requisito per il diritto più basso (criterio dell'investimento). La componente principale della valutazione dei requisiti per un ampliamento o un rinnovamento considerevole dell'impianto era per entrambi i criteri anche una produzione minima di elettricità. La produzione minima di elettricità era ed è sia una condizione per l'inserimento nel SRI sia un requisito da soddisfare annualmente, per l'intero periodo di remunerazione, alla base del diritto a una remunerazione. Per i cicli del vapore, per valutare i requisiti minimi del criterio di aumento della produzione di elettricità è rilevante il coefficiente di sfruttamento elettrico, anziché la produzione minima di elettricità.

Il rispetto della produzione minima di elettricità viene quindi verificato alla fine di un anno, all'inizio dell'anno successivo⁵³. I gestori e le gestrici di impianti vengono informati e informate per iscritto in merito al risultato della verifica.

10.1. Criterio relativo all'investimento

Il criterio è soddisfatto se sono rispettate le tre condizioni seguenti:

- i nuovi investimenti degli ultimi X^{54} anni prima della messa in esercizio corrispondono almeno al 50 % degli investimenti necessari per un impianto nuovo;
- previa deduzione delle limitazioni di produzione, determinate dalle condizioni imposte dalle autorità, viene prodotta una quantità di elettricità pari almeno alla media degli ultimi Y^{55} anni d'esercizio storici validi prima della data di riferimento; e sono trascorsi i due terzi della durata di utilizzo prevista dagli Allegati 1.1-1.5 vOEn come durata della remunerazione.

10.2. Criterio relativo all'aumento della produzione di elettricità o del coefficiente di sfruttamento elettrico

Questo criterio è soddisfatto se la produzione di elettricità o il coefficiente di sfruttamento elettrico subisce un aumento rispetto alla media degli ultimi Z^{56} anni precedenti la data di riferimento, ai sensi degli Allegati 1.1-1.5 vOEn. Si vedano a questo proposito anche i corrispondenti capitoli nelle direttive specifiche dell'impianto.

52 Art. 7a cpv. 1 icd art. 3a vOEn

53 Cfr. art. 3j^{quater} cpv. 1 in combinato disposto con art. 3j^{ter} cpv. 2e 3 vOEn

54 Si applica la versione della vOEn in vigore al momento della notifica. Vedere Tabella 1

55 Si applica la versione della vOEn in vigore al momento della notifica. Vedere Tabella 1

56 Si applica la versione della vOEn in vigore al momento della notifica. Vedere Tabella 1

Periodo della notifica	X	Y	Data di riferimento	Z
Dal 01.01.2016 al 31.12.2017	5	5	01.01.2015	5
Dal 01.10.2011 al 31.12.2015	5	«finora»	01.01.2010	5
al 30.09.2011	5	«finora»	Messa in esercizio (FV) 01.01.2006 (altre techn.)	5 2

Tabella 1: Variabili per il calcolo della produzione minima dopo la data di notifica

10.3. Mancato rispetto dei requisiti per il diritto

Poiché per l'esercizio in corso di impianti che ricevono una remunerazione ai sensi del diritto anteriore⁵⁷ si applica il nuovo diritto⁵⁸, l'art. 29 OPEⁿ si applica anche agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole che non soddisfano i requisiti per il diritto. In caso di inosservanza dei requisiti per il diritto non imputabile alla persona che gestisce l'impianto, è possibile presentare una richiesta scritta di prosecuzione dell'erogazione della remunerazione⁵⁹. La richiesta deve indicare i motivi per cui il requisito per il diritto non può o non ha potuto essere soddisfatto. In particolare, sono possibili le seguenti situazioni:

È possibile attuare **interventi** grazie ai quali soddisfare nuovamente il requisito per il diritto: il produttore o la produttrice deve comunicare a Pronovo con quali interventi potrà nuovamente rispettare il requisito per il diritto. Pronovo può successivamente concedere un termine entro il quale il problema deve essere risolto. Questa soluzione si applica ad esempio in caso di guasto del generatore (intervento: riparazione o sostituzione del generatore).

Per **impianti idroelettrici: non sono possibili interventi** con cui soddisfare nuovamente il requisito per il diritto. In questo caso la remunerazione può essere inoltrata ad altri. Il periodo durante il quale una produzione ridotta comporta un inoltro della remunerazione ad altri si può però al massimo attestare a un terzo della durata del contratto. Questo indipendentemente dal fatto che nel frattempo il requisito minimo torni a essere soddisfatto o meno. Ciò si può verificare ad esempio in caso di siccità.

Alla richiesta di inoltro a terzi della remunerazione vanno allegati i corrispondenti giustificativi. Se la richiesta viene accolta, nonostante il mancato raggiungimento del requisito minimo per l'energia prodotta dall'impianto, la remunerazione viene corrisposta.

Se la produzione minima di elettricità non viene raggiunta e non è stata presentata alcuna richiesta, o se le motivazioni o gli interventi indicati sono insufficienti, il diritto al premio per l'immissione in rete viene annullato per il periodo in questione⁶⁰. Ciò verrà disposto da Pronovo. Se questa situazione persiste per un periodo di tre anni consecutivi, Pronovo ordinerà l'esclusione dal SRI⁶¹.

57 Art. 7a vLEne
58 Cfr. art. 72 cpv. 1 LEne
59 Cfr. art. 29 cpv. 3 OPEⁿ
60 Cfr. art. 29 cpv. 1 OPEⁿ
61 Art. 30 cpv. 1 lett. a OPEⁿ

10.4. Adeguamento del requisito minimo

Per gli impianti che sono stati notificati per il [SRI](#) in ragione di un ampliamento o rinnovamento considerevole, nella notifica è necessario indicare anche informazioni aggiuntive in relazione all'ampliamento o al rinnovamento. Questi processi comprendono in particolare: stato dell'impianto, dati di produzione storici o grado di sfruttamento ai sensi dei capitoli 6.1. e 6.2., data di messa in esercizio del vecchio impianto, costi di investimento del rinnovo. Va tenuto presente che questi dati forniti dal gestore o dalla gestrice dell'impianto sono vincolanti e in linea di principio non sono modificabili in seguito all'inserimento legalmente valido dell'impianto in un sistema di remunerazione. Questo in particolare perché i dati di produzione rappresentano un'autodichiarazione che si potrebbe verificare solo difficilmente e solo con costi amministrativi insostenibili. La relativa modificabilità porterebbe a una possibilità di ottimizzazione non ammessa a favore dei gestori e delle gestrici degli impianti e quindi a carico del fondo per il supplemento rete.

Nei casi in cui si siano verificati cambiamenti oggettivi o giuridici significativi dalla decisione iniziale o se il o la richiedente identifica fattispecie o prove significative che non erano note al momento della notifica o che già allora era impossibile per il o la richiedente far valere oppure per le quali non c'era motivo di farlo, è possibile procedere alla verifica dei requisiti per il diritto. Ad esempio, può servire come prova una decisione del Consiglio di Stato (relativa a requisiti ufficiali recentemente inaspriti).

Basi giuridiche

Leggi

LEne	Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016	SR 730.0
LIVA	Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto del 12 giugno 2009	SR 641.20
LSu	Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990	SR 616.1
PA	Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968	SR 172.021

Ordinanze

OPEn	Ordinanza sulla promozione della produzione di energia elettrica generata a partire da energie rinnovabili del 1° novembre 2017	SR 730.03
vOEn	Ordinanza sull'energia del 7 dicembre 1998	SR 730.01
OEn	Ordinanza sull'energia del 1° novembre 2017	SR 730.01
OGOE	Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità del 1° novembre 2017	SR 730.010.1
OIBT	Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione del 7 novembre 2001	SR 734.27
OAEI	Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico del 14 marzo 2008	SR 734.71

Altri

Commenti all' OPEn	Disposizioni esecutive relative alla nuova legge del 30 settembre 2016 sull'energia, Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia OPEn), Commenti, novembre 2017, all'art. 24 OPEn	Download
------------------------------------	--	--------------------------

Abbreviazioni

UFE	Ufficio federale dell'energia	www.bfe.admin.ch
CSE	Contributo alle spese d'esercizio	Vedere Direttiva «Biomasse»
CD	Commercializzazione diretta	Vedere capitolo 4.2.
RU	Rimunerazione unica (piccola e grande)	Vedere Direttiva «Fotovoltaico»
IAC	Impianto di autoconsumo	Vedere Direttiva «Fotovoltaico»
SRI	Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità	Collegamento al sito web
PMF	Premio di mercato fluttuante	Vedere capitolo 4.2.7
RUG	Rimunerazione unica per i grandi impianti	Vedere Direttiva «Fotovoltaico»
CI	Contributo d'investimento	Vedere capitolo 8
RUP	Rimunerazione unica per i piccoli impianti	Vedere Direttiva «Fotovoltaico»
GO	Garanzia di origine	Vedere capitolo 2.3.
RIC	Rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi	
kVa	Potenza apparente in kiloVoltampere	
IVA	Imposta sul valore aggiunto	
PMR	Prezzo di mercato di riferimento	Vedere capitolo 4.1.
RaSi	Rapporto di sicurezza	
TR	Tasso di remunerazione	
RCP	Raggruppamento ai fini del consumo proprio	Vedere capitolo 2.2.